



SETTORE AFFARI GENERALI URP E SUA

Ufficio Gare, forniture e SUA

Tel. 0583.417.303/703/358/383/896/926/248

OGGETTO

PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI CAPANNORI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CONNESSIONE PAESAGGISTICA NEL CENTRO DI CAPANNORI DENOMINATA "BOSCO URBANO"

Disciplinare di gara

Art.1 - Premesse.....	3
Art.2 - Piattaforma telematica.....	4
2.1. La piattaforma telematica di negoziazione.....	4
2.2. Dotazioni tecniche.....	5
2.3. Identificazione.....	6
Art.3 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	6
3.1. Documenti di gara.....	7
3.2. Chiarimenti.....	7
3.3. Comunicazioni.....	7
Art.4 - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualificazioni richieste.....	8
Art.5 - Termine ultimazione lavori.....	9
Art.6 - Revisione dei prezzi.....	9
Art.7 - Modifica del contratti in fase di esecuzione.....	10
Art.8 - Criterio di aggiudicazione.....	10
Art.9 - Soggetti ammessi a partecipare.....	10
9.1. Soggetti in concordato preventivo con continuità.....	12

9.2. Cooptazione.....	12
Art.10 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....	13
10.1. Self cleaning.....	13
10.2. Altre cause di esclusione.....	14
Art.11 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....	14
11.1. Requisiti di idoneità professionale.....	14
11.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.....	15
11.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
11.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	15
Art.12 - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.....	16
Art.13 - Avalimento.....	17
Art.14 - Subappalto.....	18
Art.15 - Sopralluogo.....	19
Art.16 - Modalità di presentazione offerta e sottoscrizione documenti di gara.....	19
16.1. Regole per la presentazione dell’offerta.....	20
Art.17 - Soccorso istruttorio.....	21
Art.18 - Documentazione amministrativa.....	21
18.1. Domanda di partecipazione.....	22
18.2. Eventuale procura.....	23
18.3. Comprova imposta di bollo.....	23
18.4. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE.....	24
18.5. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE per consorziate di consorzi di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell’art. 65 che partecipano in RTI.....	25
18.6. Documentazione per self cleaning.....	25
18.7. Modello Dichiarazioni Integrative.....	26
18.8. Rapporto sulla situazione del personale e attestazione.....	26
18.9. Modello dichiarazione integrativa per ausiliaria e documentazione di avalimento.....	27
18.10. Dichiarazioni in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del D.Lgs. 14/2019 e relazione professionista.....	27

18.11. Pagamento del contributo a favore dell'Anac.....	27
18.12. Scheda cooptazione.....	28
18.13. Adempimenti ulteriori per soggetti associati.....	28
Art.19 - Offerta tecnica.....	29
Art.20 - Offerta economica.....	31
20.1. Offerta economica complessiva.....	31
20.2. Modello indicazione costo manodopera.....	32
20.3. Norme per la compilazione dei documenti di offerta economica.....	32
Art.21 - Commissione Giudicatrice.....	32
Art.22 - Sedute di gara.....	32
Art.23 - Modalità svolgimento della gara.....	33
23.1. Verifica della documentazione amministrativa.....	33
23.2. Apertura offerte.....	34
Art.24 - Verifica dell'anomalia dell'offerta e verifica del costo della manodopera.....	35
Art.25 - Aggiudicazione dell'appalto.....	36
Art.26 - Eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza.....	37
Art.27 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	38
Art.28 - Codice di comportamento.....	38
Art.29 - Accesso agli atti.....	38
Art.30 - Definizione delle controversie.....	40
Art.31 - Trattamento dei dati personali.....	40
Art.32 - Rinvio.....	40

Art.1 - Premesse

Con determinazione a contrarre n. 721 del 21/05/2026 rettificata con determinazione n. 754 del 27.05.2026, il Comune di Capannori (di seguito Comune) ha deciso di affidare i lavori di realizzazione connessione paesaggistica nel centro di Capannori denominata "Bosco urbano" conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 marzo 2020 e del 07 febbraio 2023 richiamati espressamente nel Capitolato Speciale di Appalto, delegando l'Amministrazione Provinciale di Lucca (di seguito stazione appaltante) allo svolgimento della procedura di gara, ai sensi della Conven-

zione stipulata tra Comune e stazione appaltante.

Descrizione Lavori: Il progetto prevede la realizzazione di un “Bosco Urbano” nel centro di Capannori, attraverso la riqualificazione di circa 4 ettari di aree verdi attualmente inutilizzate situate tra il municipio, gli impianti sportivi e altri servizi pubblici. L'intervento mira a migliorare la qualità ambientale e la fruibilità pubblica tramite forestazione urbana con specie autoctone e la creazione di percorsi pedonali drenanti che seguono i principali assi di collegamento dell'area, mettendo in relazione il parco con le funzioni urbane circostanti. All'interno del parco sono previste radure tematiche accessibili, ciascuna destinata ad attività all'aperto – come sport, gioco, relax, eventi e socialità – pensate per favorire l'incontro tra natura e comunità. Il parco fungerà da connessione ecologica e urbana tra le diverse funzioni del centro, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento, all'aumento della biodiversità, alla mitigazione dell'isola di calore e alla valorizzazione del paesaggio urbano, garantendo al contempo accessibilità e inclusività per tutti gli utenti.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito PAD) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla presente gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 (di seguito “Codice”), e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il progetto è stato validato con il verbale di validazione in data 01/04/2026.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Capannori

codice NUTS ITI12

CIG indicato sulla PAD nello spazio dedicato alla presente gara, sezione “elenco lotti”.

CUI L00170780464202600015 CUP G52H25000050002

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Barbara Bendinelli, b.bendinelli@comune.capannori.lu.it.

Art.2 - Piattaforma telematica

2.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi im-

piegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La PAD operativa della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identi-

ficazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni) o mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02.81480761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo start.oe@acculture.com.

Art.3 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativa modulistica;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) Informativa trattamento dati personali;
- f) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa pubblicati ai seguenti link: <https://start.toscana.it/site-references/progetto> e <https://start.toscana.it/site-references/instruction>;
- g) requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione;
- h) elenco prezzi unitari;
- i) altri elaborati progettuali.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla PAD <https://start.toscana.it/> e il relativo link è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "Avvisi, Bandi e Gare", link <http://provincia.lucca.it/documenti-e-dati/avvisi-bandi-gare/procedure-in-corso>

3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la PAD START, almeno 5 giorni consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico 4 giorni consecutivi del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara e sul sito istituzionale e sul sito istituzionale <http://provincia.lucca.it/documenti-e-dati/avvisi-bandi-gare/procedure-in-corso>, tramite link alla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la PAD. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n.

82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: la PAD utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dalla PAD non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Art.4 - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualificazioni richieste

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'appalto costituisce un'unità tecnica e funzionale non frazionabile in cui l'esecuzione separata dei lotti ne pregiudicherebbe la qualità o l'utilizzo finale.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

Declaratoria	Cat.	Class.	Importo	Prevalente (P) Scorporabile (S)	ATECO	% sul totale	CCNL applicato
Verde e arredo urbano	OS24	III	€ 601.898,38	P	81.30.00	59 %	A011
Edifici civili e industriali	OG1	II	€ 416.211,34	S	41.20.00	41 %	F012
Totale			€ 1.018.109,72			100%	
<i>Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso</i>			€ 16.717,05				
Importo soggetto a ribasso			€ 1.001.392,67				

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si ap-

plica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara” e pertanto per eseguire i lavori l’operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, purché l’impresa in fase di gara dichiari il ricorso al subappalto necessario/qualificante a operatori economici in possesso delle relative qualificazioni (si veda parere MIT n.3526 del 03/06/2025).

Non sono soggetti a ribasso i costi relativi alla sicurezza pari a Euro 16.717,05.

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari ad € 205.972,73 calcolati sulla base dei seguenti elementi contenuti nell’allegato “Stima incidenza manodopera”.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico è calcolato sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L’importo totale è al netto di Iva.

Ai sensi dell’articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività principale oggetto dell'appalto **OS24** (categoria prevalente), in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: CCNL settore Operai Agricoli e Florovivaisti (cod. alfanumerico A011 ATECO 81.30.00).

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nelle attività della categoria scorporabile **OG1** “edifici civili e industriali”, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice alfanumerico F012 ATECO 41.20.00). L’art.3 dell’allegato I.01 al codice individua i seguenti CCNL, considerati equivalenti:

- F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
- F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini
- F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

Il contratto è finanziato mediante risorse trasferite dalla Regione Toscana e fondi del Comune.

Art.5 - Termine ultimazione lavori

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori appaltati sarà **di giorni 180 (centottanta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna in fase di gara.

Art.6 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art.7 - Modifica dei contratti in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Descrizione	importo
Importo a base di gara	€ 1.018.109,72
Opzione quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento	€ 203.621,94
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO (art.14 , comma 4 del Codice)	€ 1.221.731,66

Art.8 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Criterio	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi elencati nell'elaborato progettuale allegato "Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione" disponibile sulla PAD.

E' previsto un punteggio qualitativo minimo (**soglia di sbarramento**): qualora l'offerta tecnica risulti inferiore al punteggio di 30 il concorrente non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

Art.9 - Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (cooperativi e artigiani) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art.67 comma 7 del Codice è vietata la partecipazione dell'operatore a più di un consorzio stabile.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune,

che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9.1. Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

9.2. Cooptazione

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

Art.10 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto all'art.27.

Nel modello di dichiarazioni integrative gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

10.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante e/o al Comune.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni

all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il presente appalto comprende attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012, quali l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (4.90% sul totale lavori) e il confenzionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume (0,99% sul totale lavori), pertanto gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, salvo subappalto delle suddette attività ad operatore in possesso della suddetta iscrizione.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente alla relativa comunicazione di avvenuta presentazione del rapporto sul sito ministeriale, oltre alla attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali o con attestazione della mancanza delle sopracitate rappresentanze in azienda.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di consegnare alla stazione appaltante in occasione di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile)

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che sono incorsi nella sanzione prevista dall'art. 27 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella legge n. 56 del 2024.

Art.11 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale sarà effettuata accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

11.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

11.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e le qualifiche indicate al precedente Art.4 - di importo pari o superiore a € 150.000,00, alle condizioni di seguito specificate. Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile per i rispettivi importi (art.2 allegato II.12 al Codice).

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

11.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o dal consorzio. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

11.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cooperative, di artigiani e consorzi stabili, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono con la propria struttura di impresa, senza designare imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui il consorzio stabile indichi consorziate esecutrici, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art.12 - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'Art.4 - .In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto secondo quanto precisato all'allegato I.01 del Codice. In tal caso rende apposita dichiarazione nel *modello dichiarazioni integrative* messo a disposizione sulla PAD.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni rientranti nella categoria OG1 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato all'articolo 4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobi-

lità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario dichiara di aver ottemperato nell'ultimo triennio gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999.

Art.13 - Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 11.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. (art. 104 c.2 Codice).

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti (art.104 c.12 del Codice) salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione dell'offerta, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

In tal caso il contratto di avalimento e la dichiarazione circa le risorse messe a disposizione dall'ausiliario sono allegati all'offerta tecnica e non inseriti nella documentazione amministrativa.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere la qualificazione SOA oggetto di avalimento e dichiararli nel *modello dichiarazioni integrative*, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

La sostituzione del soggetto ausiliario non è ammessa in caso di avalimento per migliorare l'offerta. In tal caso (avalimento migliorativo) qualora in sede di controlli per il soggetto ausiliario vengano rilevati motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante procederà **al ricalcolo del punteggio tecnico** dell'offerta in conseguenza dalla mancata attribuzione del punteggio **relativo ai criteri di valutazione oggetto di avalimento migliorativo, alla definizione della nuova graduatoria ed all'eventuale revoca dell'aggiudicazione.**

In caso di avalimento relativo ai requisiti di partecipazione e qualora l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art.14 - Subappalto

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Si precisa che la mancanza della relativa dichiarazione preclude all'aggiudicatario il ricorso al subappalto, dovendo pertanto lo stesso provvedere autonomamente all'esecuzione della prestazione.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nel *modello dichiarazioni integrative* messo a disposizione, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice, una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare lo stesso CCNL previsto dal presente disciplinare per le presta-

zioni eseguite in subappalto o un CCNL che garantisca ai propri dipendenti tutele equivalenti a quello indicato nel presente disciplinare.

Il contratto di subappalto deve contenere una clausola di revisione prezzi conforme all'art.60 del Codice e a quanto previsto nel presente documento.

Le lavorazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione della specifica natura e dall'elevata complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto e dall'esigenza di garantire un grado di specializzazione tecnica e una continuità operativa tali che l'ulteriore subaffidamento delle attività comprometterebbe gli standard qualitativi e la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere.

E' ammesso il subappalto per le categorie scorporabili non possedute in proprio dall'operatore economico partecipante, purché i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti, siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso il subappalto ha carattere qualificatorio, **dovrà** essere indicato espressamente nell'apposita sezione del DGUE (art.30 c.1 allegato II.12) e dovrà essere affidato a imprese adeguatamente qualificate.

E' ammesso il subappalto per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012, quali l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (4.90% sul totale lavori) e il confenzionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume (0,99% sul totale lavori), qualora l'operatore economico non sia in possesso dell'iscrizione nella White List, purché la relativa iscrizione, sia posseduta dall'operatore economico subappaltante. In tal caso il subappalto **dovrà** essere indicato espressamente nel modello dichiarazioni integrative.

Nei restanti casi è facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

Ove risulti, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l'operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art.15 - Sopralluogo

Il sopralluogo non è richiesto.

Art.16 - Modalità di presentazione offerta e sottoscrizione documenti di gara

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione amministrativa **devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.**

La documentazione caricata sulla PAD da parte del concorrente NON deve contenere, qualora non richiesti, dati personali (numero telefonico personale, indirizzo personale, codice fiscale personale, etc.), documenti di identità, fotografie, etc.

LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE ESONERA DALL'OBBLIGO DI PRESENTARE LA FOTOCOPIA

DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicati sulla PAD nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto all'Art.2 -

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 150 MB per singolo file.**

16.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche" pubblicato sulla PAD, di seguito sono elencate le modalità di il caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte la PAD trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art.17 - Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Di norma si applicheranno le indicazioni previste nel *bando tipo Anac n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209*, approvato con delibera Anac n.365 del 16 settembre 2025.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo, non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di rispettiva competenza.

Art.18 - Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza a PAD per compilare o allegare la documentazione elencata nei seguenti paragrafi del presente articolo.

Ai fini della compilazione delle schede e dell'inserimento dei documenti sulla PAD si invitano i concorrenti a prendere visione dei manuali presenti nella sezione "Istruzioni" della stessa PAD.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

18.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta compilando il form online disponibile sulla PAD e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste. Terminata la compilazione del form, la PAD genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e ricaricato sulla PAD nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**.- In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti possono essere caricati sulla PAD in maniera autonoma dal legale rappresentate del singolo membro o dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista

di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

18.2. Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura, o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza e tutti i documenti possono essere caricati sulla PAD in maniera autonoma dal legale rappresentate del singolo membro o dal legale rappresentante della mandataria.

18.3. Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** potrà avvenire tramite il **modello F24 ElIDE** dell'Agenzia delle Entrate, compilato secondo le modalità indicate nella risoluzione N. 37/E del 28.06.2023 dell'Agenzia delle Entrate, di seguito riportate:

Nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante "80001210469", unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG) della presente gara;
- nel campo "codice" il codice tributo "1573"
- nel campo "anno di riferimento" l'anno "2026";
- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.

Il CIG è indicato sulla PAD nella sezione "Elenco lotti" della presente procedura.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, **compreso il CIG**.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla PAD apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata è richiesto il pagamento di un unico bollo.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sulla PAD la ricevuta di versamento. Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** – Deve essere caricato sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

18.4. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

Il DGUE è compilato online sulla PAD.

Al termine della compilazione del questionario on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla PAD nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE, è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla PAD nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la PAD genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario e tutti i documenti possono essere caricati sulla PAD in maniera autonoma dal legale rappresentate del singolo membro o dal legale rappresentante della mandataria.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65** del Codice la PAD genera un DGUE per ciascuna delle consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti, per le quali il medesimo Consorzio concorre, e deve essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore. Le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti possono compilare e inserire a sistema in maniera autonoma il DGUE elettronico di propria pertinenza. Resta salva la possibilità per il Consorzio di caricare a sistema tutti i documenti delle consorziate.

In caso di **avalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) la PAD genera un DGUE per ciascuna impresa ausiliaria che deve essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. Le imprese ausiliarie possono compilare e inserire a sistema in maniera autonoma il DGUE elettronico di propria pertinenza. Resta salva la possibilità per l'operatore economico partecipante di caricare a sistema tutti i documenti dell'ausiliaria.

18.5. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE per consorziate di consorzi di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 che partecipano in RTI

ATTENZIONE: in caso di partecipazione in forma di RTI nel quale uno dei membri è un consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, nell'attuale versione della PAD non è prevista la compilazione del questionario on line per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti: in questo caso la mandataria del RTI deve inserire nell'apposito spazio il file DGUE in formato editabile messo a disposizione nella sezione della PAD "Documentazione allegata" compilato e firmato digitalmente.

Nel caso di **partecipazione del consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice in RTI** ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile messo a disposizione e nella sezione della PAD "Documentazione allegata". Ciascuna consorziata esecuttrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla PAD direttamente dal Consorzio. Documento - **OBBLIGA-**

TORIO soltanto in caso di **partecipazione del consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice in RTI.**

18.6. Documentazione per self cleaning

Il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, fornisce prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti in questo spazio sulla PAD, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La documentazione per self cleaning è **OBBLIGATORIA** soltanto qualora **l'operatore economico partecipante e/o un membro del soggetto raggruppato e/o una della consorziate esecutrici designate e/o l'ausiliaria si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.**

18.7. Modello Dichiarazioni Integrative

Modello reperibile sulla PAD, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla PAD - **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla PAD nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara tutto quanto indicato nel modello reso disponibile sulla PAD che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale.

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti possono essere caricati sulla PAD in maniera autonoma dal legale rappresentate del singolo membro o dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **cooptazione** ai sensi dell'art. 68 c.12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

18.8. Rapporto sulla situazione del personale e attestazione

Se l'operatore economico occupa oltre 50 dipendenti, allega **copia** dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale **con relativa comunicazione di avvenuta presentazione del rapporto sul sito ministeriale**, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, **con attestazione della sua conformità** a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali o con attestazione della mancanza delle sopracitate rappresentanze in azienda - **Documento obbligatorio solo se l'operatore economico occupa più di 50 dipendenti.**

In caso di OPERATORI RIUNITI, ciascun partecipante al raggruppamento che occupi più di 50 dipendenti deve presentare la documentazione sopra indicata e tutti i documenti possono essere caricati sulla PAD in maniera autonoma dal legale rappresentate del singolo membro o dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di CONSORZIO ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, oltre al consorzio anche ciascuna consorziata esecutrice che occupi più di 50 dipendenti deve presentare la documentazione sopra indicata e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del consorzio o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di AVVALIMENTO, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art.372 D.Lgs.14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria che occupi oltre 50 dipendenti deve compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

18.9. Modello dichiarazione integrativa per ausiliaria e documentazione di avalimento

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, inserisce il “Modello integrativo ausiliaria” messo a disposizione sulla PAD da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla PAD unitamente a tutta la restante documentazione prevista all’art.104 del Codice - **Documenti obbligatori soltanto in caso di avalimento**, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dall’ausiliaria - Devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, ove alla gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, occorre allegare in questo spazio documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, il contratto di avalimento e le dichiarazioni delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria vanno inseriti nell’apposito spazio dell’offerta tecnica e NON in questo spazio

18.10. Dichiarazioni in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del D.Lgs. 14/2019 e relazione professionista

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell’originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

18.11. Pagamento del contributo a favore dell'Anac

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Sulla PAD i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale. Il Documento è **SEMPRE OBBLIGATORIO** e deve essere caricato sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di esito negativo della verifica del pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

18.12. Scheda cooptazione

Modello reperibile sulla PAD, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa cooptata e caricare sulla PAD – **Obbligatorio solo in caso di cooptazione** – deve essere caricato dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

18.13. Adempimenti ulteriori per soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **copie del mandato** collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **copie dell'atto costitutivo e dello statuto** del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **dichiarazione rese** da ciascun concorrente, attestante:
 - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete

- nella domanda di partecipazione compilare:

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

- dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- **copia del contratto di rete;**

- **copia del mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- **copia del contratto di rete**

- **copia del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria;

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- **copia del contratto di rete**

a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ;

c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I Documenti richiesti sono **Obbligatori soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE** – Devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

Art.19 - Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce sulla PAD la documentazione relativa all'offerta tecnica, che dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

1. Documento pagamento contributo Anac

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.524 del 22 dicembre 2025 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Sulla PAD i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale. Il Documento è **sempre obbligatorio** e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di esito negativo della verifica del pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

Si precisa che la ricevuta di pagamento del contributo Anac deve essere inserita sia nell'apposito spazio della PAD relativo alla documentazione amministrativa sia alla documentazione di offerta tecnica. In merito alle modalità di pagamento e all'importo si rinvia al precedente art.18.11.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

2. RELAZIONE TECNICA, che non dovrà superare complessivamente le 12 pagine, formato A4 (esclusa la copertina) carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, articolata in funzione dei criteri di valutazione A1, A2, A3, A4 dell'allegato "Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione", si precisa che un foglio stampato fronte/retro consta di due pagine - eventuali pagine in più oltre il suddetto limite non saranno prese in esame dalla Commissione giudicatrice. Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente **dal legale rappresentante del concorrente e da un tecnico abilitato – SEMPRE OBBLIGATORIO**.

In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti di offerta tecnica devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

3. ELABORATI GRAFICI (formato A3) e MATERIALE ILLUSTRATIVO secondo quanto meglio precisato nell'allegato "Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione". Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente **dal legale rappresentante del concorrente e da un tecnico abilitato – SEMPRE OBBLIGATORIO** – In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sulla PAD dal

legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

- 4. EVENTUALE Contratto di avalimento e dichiarazione dell'ausiliaria relativa a mezzi e risorse messi a disposizione, in caso di avalimento premiale** - Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente sia dal legale rappresentante dell'ausiliaria – **Documento obbligatorio solo se ricorre l'avalimento premiale.** In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritta con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Il documento deve essere caricato sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).
- 5. EVENTUALE dichiarazione segreti tecnici e commerciali e copia oscurata dell'offerta tecnica.**

Il concorrente che lo ritiene necessario inserisce in questo spazio la **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allegala dichiarazione firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante e **una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante e/o del Comune di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. **Documenti originali, in formato elettronico e e firmati digitalmente, FACOLTATIVI.** In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, devono essere sottoscritti con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, possono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti devono essere caricati sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Art.20 - Offerta economica

L'operatore economico inserisce sulla PAD, a **pena di esclusione** la seguente documentazione:

20.1. Offerta economica complessiva

L'operatore economico compila il *form* presente sulla PAD e contenente i seguenti elementi:

- ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara (**comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza**) indicato al precedente art.4 oltre IVA nei termini di legge, stimato dal Comune per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
- nell'apposito spazio "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il documento di offerta economica complessiva generato dalla PAD è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** deve essere scaricato sul proprio PC, firmato digitalmente dal legale rappresentate del concorrente e ricaricato sulla PAD.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

L'offerta economica complessiva è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** e deve essere caricato sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

20.2. Modello indicazione costo manodopera

L'indicazione del costo della manodopera è **SEMPRE OBBLIGATORIA** ed il modello è da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricare sulla PAD. In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Il documento deve essere caricato sulla PAD dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso in cui l'operatore economico indichi, nel sopracitato modello, costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti nei documenti di gara, il RUP del Comune procederà obbligatoriamente alla richiesta di giustificazioni e alla relativa valutazione prima dell'eventuale aggiudicazione.

20.3. Norme per la compilazione dei documenti di offerta economica

- **A pena di esclusione, non sono ammesse offerte al rialzo;**
- i ribassi offerti dovranno essere indicati con un massimo di tre cifre decimali; ove il concorrente indicasse più di tre cifre decimali verrà effettuata l'operazione di troncamento cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla quarta compresa;
- la compilazione dovrà avvenire seguendo la procedura indicata sulla PAD.

Art.21 - Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nello spazio dedicato alla presente procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP del Comune, se lo ritiene necessario, può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

Art.22 - Sedute di gara

Le sedute di gara si svolgeranno avvalendosi della PAD che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, in quanto ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sulla PAD.

Non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza. La pubblicità delle sedute verrà infatti garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità che di conoscibilità come previsto dall'art.35 del Codice, dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

Art.23 - Modalità svolgimento della gara

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Comune ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si attiva preliminarmente il sorteggio, tramite la PAD, di un campione pari al 10% degli operatori partecipanti arrotondato all'unità inferiore, se tale numero è inferiore a 10, oppure pari al 5% dei partecipanti arrotondato all'unità inferiore, se tale numero è pari o superiore a 10, nei confronti dei quali, si procederà all'apertura della documentazione amministrativa per verifica l'assenza dei motivi di esclusione, nella seduta di verifica della documentazione amministrativa, come precisato al successivo paragrafo 23.1. Dopo il sorteggio si procede nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 23.1.

23.1. Verifica della documentazione amministrativa

Il RUP della Stazione Appaltante accede alla documentazione amministrativa in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta e in relazione al campione di operatori sorteggiato in fase preliminare e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, ad eccezione del contributo ANAC già verificato in fase preliminare;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;
- d) approvare la graduatoria e formulare la proposta di aggiudicazione.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per il campione di concorrenti sopra sorteggiato in fase preliminare sarà altresì effettuato il controllo di veridicità della dichiarazione tramite l'acquisizione su FVOE della visura camerale, casellario informatico Anac e del DURC, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti della Stazione Appaltante.

23.2. Apertura offerte

La commissione giudicatrice procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche presentate, per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della loro regolarità formale e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei documenti di gara.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'allegato "requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione".

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Successivamente la Commissione, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato superamento della soglia di sbarramento o per altre motivazioni.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, alla verifica di regolarità, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al nell'allegato "requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione" e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la PAD.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica pari a 30 punti.

Art.24 - Verifica dell'anomalia dell'offerta e verifica del costo della manodopera

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso vi siano meno di tre offerte sarà facoltà del RUP valutare l'anomalia in base ad elementi specifici. Alla valutazione provvederà il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice.

Il RUP del Comune si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Il RUP del Comune sottoporrà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara e/o dichiarare l'applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diverso da quello indicato in sede di gara ai fini della verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi dell'allegato I.01.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, anche avvalendosi della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP del Comune procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del Comune richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del Comune, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP della Stazione Appaltante esclude le offerte che, in base alle valutazioni del RUP del Comune relative all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art.25 - Aggiudicazione dell'appalto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP del Comune al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il Comune si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il RUP del Comune procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato nei documenti di gara e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal presente disciplinare riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta da questa stazione appaltante all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, i concorrenti individuati al precedente art.24.1 secondo le modalità ivi previste. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso

connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Dirigente della Provincia responsabile della SUA e confermata dal Comune mediante l'adozione del provvedimento di presa d'atto degli esiti di gara e assunzione degli impegni di spesa sulla base dell'aggiudicazione adottata dalla SUA.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura di cui all'art.53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante contratto in forma pubblica amministrativa ai rogiti del Segretario Generale, nel rispetto dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto devono altresì essere assolti, per obbligo di legge, i diritti di scritturazione, registrazione e rogito con riferimento al valore del contratto.

Art.26 - Eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza

Dopo la verifica dei requisiti generali e speciali è possibile avviare l'esecuzione anticipata del contratto, in applicazione dell'art.50 comma 6 del Codice.

Ove si faccia ricorso alla consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esito dei controlli sia positivo, l'aggiudicatario, deve obbligatoriamente stipulare il contratto entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art.27 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura
- alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art.28 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e sue modifiche ed integrazioni e nel codice di comportamento del Comune Committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune .

Art.29 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei

dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita nella nella sezione "Accesso agli atti" e comunicata agli interessati tramite la PAD.

Nella stessa sezione "Accesso agli atti", sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la PAD.

Oltre alla documentazione amministrativa del primo in graduatoria, sarà resa disponibile all'accesso la documentazione dei restanti partecipanti collocatisi in posizione utile solo se sono stati sottoposti a verifica a campione come previsto al precedente art.24.1.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP della Stazione Appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Qualora il concorrente ritenga che nell'ambito della propria offerta, e/o delle eventuali giustificazioni trasmesse durante il procedimento di verifica dell'anomalia, siano presenti informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale è tenuto ad esplicitarle in sede di presentazione dell'offerta e/o di verifica anomalia, indicando dettagliatamente le motivazioni. **A tale fine, in applicazione dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti all'accesso, secondo le modalità indicate al precedente art. 17 punto 4.**

Quindi È ONERE DEL CONCORRENTE:

- **presentare dichiarazione motivata circa le ragioni del diniego;**
- **allegare l'offerta tecnica e/o le eventuali giustificazioni di anomalia firmate digitalmente oscurando adeguatamente le parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali.**

La sopracitata documentazione oscurata relativa all'offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio sulla PAD, mentre quella relativa alle giustificazioni di anomalia deve essere trasmessa contestualmente all'invio di tali giustificazioni.

Qualora in sede di gara e/o di verifica dell'anomalia non siano opposte ragioni di diniego all'accesso, tutta la documentazione presentata sarà considerata ostensibile.

In caso di richiesta di oscuramento spetta comunque alla stazione appaltante effettuare le necessarie valutazioni in merito.

La documentazione amministrativa e l'offerta dell'aggiudicatario sarà resa accessibile a tutti i partecipanti non definitivamente esclusi alla data dell'aggiudicazione efficace. Per semplificare il procedimento di accesso agli atti si suggerisce di **NON allegare alle dichiarazioni firmate digitalmente il documento d'identità del firmatario.**

Inoltre, la documentazione amministrativa e l'offerta presentate dai primi cinque operatori economici in graduatoria sarà resa reciprocamente disponibile al momento all'aggiudicazione, così come presen-

tata in sede di gara. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente quanto riportato nell'allegato A) alla documentazione di gara denominato "Informativa trattamento dati personali".

Art.30 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art.31 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare, responsabili e sub-responsabili del trattamento dei dati

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali necessari alla procedura di affidamento ha individuato la Provincia di Lucca, Stazione Appaltante Unica quale Responsabile del trattamento, secondo quanto disciplinato all'art.7 della relativa Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante.

I trattamenti svolti dal Responsabile per conto del Titolare sono disciplinati in specifica Nomina sottoscritta ai sensi dell'art. 28, par. 3 del Regolamento più volte citato, che definisce le istruzioni operative e limita l'ambito di trattamento.

Informativa sulla Privacy

Il Titolare del trattamento provvede autonomamente a dare esecuzione agli adempimenti prescritti in materia di trattamento dei personali e ha fornito per gli Interessati un'informativa sulla privacy, che viene allegata ai documenti di gara, per soddisfare gli obblighi informativi previsti nei confronti degli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Diritti degli interessati e modalità di esercizio

I diritti riconosciuti dal Regolamento agli interessati, nei limiti e alle condizioni dallo stesso stabiliti, possono essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento, mediante i dati di contatto indicati nell'Informativa sul trattamento, cui si rimanda.

Art.32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
(Dr Luigi De Angelis)
documento firmato digitalmente